

PROTOCOLLO INTERDISTRETTUALE PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE E LA SOLIDARIETÀ FAMILIARE

Gruppo di lavoro:

Referenti Distretti Sociali

- Coordinamento Dott.ssa Cristina Di Meo assistente sociale VI Comunità Montana del Velino RI 5
- Dott.ssa Giorgia Onofri assistente sociale Consorzio Sociale Ri1
- Dott.ssa Sara Magnani assistente sociale Consorzio Sociale Ri2
- Dott.ssa Mirella Bonafiglia referente Ufficio di Piano Unione Comuni Alta Sabina Sociale RI 3
- Dott.ssa Loredana Colle psicologa Comunità Montana Salto Cicolano RI4
- Dott.ssa Sara Nobili assistente sociale Comunità Montana Salto Cicolano RI4

Referenti ASL

- Dott.ssa Antonella Brunelli assistente sociale referente GIL Adozioni e Affidamenti UOS Consultorio
- Dott.ssa Stefania Mariantoni psicologa UOS Consultorio
- Dott.ssa Maria Rita De Santis I.P. Organizzazione assistenti sociali e integrazione socio- sanitaria
- Supervisione esperta in tema affidamento familiare per il coordinamento regionale
Dott.ssa Marilena Sant’Angeli

PROTOCOLLO INTERDISTRETTUALE PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE E LA SOLIDARIETÀ FAMILIARE

INDICE

SEZIONE 1. PREMESSE

Art. 1. Oggetto.....	pag.4
Art. 2 Principi e Finalità del Protocollo.....	pag 4
Art.3. Normativa di riferimento.....	pag.4
Art. 4. Principi e finalità dell’intervento di Affidamento Familiare.....	pag 4

SEZIONE 2. AZIONI STRATEGICHE E STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE

Art. 5 Il Tavolo Inter-distrettuale per l’Affidamento Familiare e la Solidarietà Familiare..	pag.6
Art. 6 Gli Attori Istituzionali del Tavolo Inter-distrettuale per l’Affidamento Familiare...	pag 6
Art. 7 Termini e Modalità di collaborazione del Tavolo Inter-distrettuale per l’Affidamento Familiare.....	pag.6
Art. 8 Ruoli e Competenze degli Attori Istituzionali del Tavolo Inter-distrettuale.....	pag.6
Art. 9 Ruolo del Terzo Settore, delle formazioni sociali e dei cittadini.....	pag.7

SEZIONE 3. LE AZIONI STRATEGICHE DEI DISTRETTI SOCIALI

Art. 10 L’Ufficio di Piano.....	pag.7
Art. 11 I contributi economici all’Affidamento Familiare.....	pag.8
Art. 12. Il Servizio Distrettuale per l’Affidamento Familiare	pag.8
Art. 13. Compiti di programmazione gestione delle famiglie affidatarie e dell’intervento di Affidamento Familiare del Servizio Distrettuale per l’Affidamento Familiare.....	pag.9

SEZIONE 4. REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

Art. 14. Beneficiari	pag.10
Art. 15. Tipologie di Affidamento Familiare.....	pag.10
Art. 16 Gli attori coinvolti	pag.11
Art. 17. Titolarità delle funzioni in tema di Affidamento Familiare.....	pag.11
Art. 18. I compiti del Servizio Sociale Locale o del Comune di residenza.....	pag.12
Art. 19. Il Responsabile dei Servizi Sociali.....	pag.12
Art. 20 Le Equipe Territoriali integrate.....	pag.13
Art. 21 Compiti delle Equipe Territoriali	pag.13
Art. 22 Ruoli e competenze della Azienda Sanitaria Locale nelle Equipe Territoriali.....	pag.13
Art. 23. Il Progetto Quadro e Progetto di Affidamento Familiare.....	pag.14
Art. 24 Il Progetto di Affidamento Familiare.....	pag.15
Art. 25. Durata dell’Affidamento Familiare	pag.16
Art. 26. Cessazione dell’Affidamento Familiare.....	pag.16
Art. 27. Diritti del bambino	pag.16
Art. 28. Gli affidatari	

Art. 29. Obblighi, diritti ed impegni degli affidatari in caso di attivazione dell'intervento di Affidamento Familiare	pag.17
Art. 30. La famiglia d'origine. Obblighi, diritti ed impegni	pag.18
Art. 31 Termini e condizioni.....	pag.19
Art. 32 Norme Finali	pag.20
Allegato 1	pag.21

Art. 1. Oggetto

1. Il presente Protocollo è stato elaborato dal Tavolo Interprovinciale per l’Affidamento Familiare e la Solidarietà Familiare al quale hanno partecipato i referenti per l’Affidamento Familiare nominati dai 5 Distretti Sociali della Provincia di Rieti, dell’Azienda Sanitaria Locali e dell’Ufficio Scolastico Provinciale.

Art. 2. Principi e finalità del Protocollo

1. Il presente Protocollo nasce dall’esigenza dei Distretti Sociali della Provincia di Rieti di individuare le strategie procedurali, organizzative e gestionali atte al funzionamento e all’implementazione, su tutto il territorio provinciale, dell’intervento di Affidamento Familiare in quanto risorsa necessaria alla tutela dei minorenni e delle famiglie in condizione di vulnerabilità.
2. Il Protocollo disciplina le modalità di programmazione, organizzazione e gestione dell’intervento di Affidamento Familiare, individuando i compiti e le funzioni degli attori istituzionali che a vario titolo entrano a far parte dell’intervento di Affidamento Familiare.
3. Il Protocollo considera l’intervento di Affidamento Familiare come un intervento orientato all’attuazione di forme di prevenzione dell’istituzionalizzazione dei bambini attraverso la promozione, la sensibilizzazione e la formazione, promuovendo, altresì, forme di accoglienza legate alla “vicinanza solidale” che si caratterizzano per la dimensione relazionale e la temporaneità.

Art. 3 Normativa di riferimento

1. Il presente Protocollo si fonda sulle Linee di Indirizzo per l’Affidamento Familiare (nella versione approvata l’8.2.2024), recepite dalla Regione Lazio con DGR 351 del 23/05/2024, sulle Linee di Indirizzo per l’Intervento in favore dei bambini e delle famiglie in situazione di vulnerabilità, approvate in Conferenza Unificata il 21.12.2017 del Ministero per il Lavoro e le Politiche Sociali e sul Regolamento Regionale n. 2 del 4 Marzo 2019;
L’Affidamento Familiare di bambini e adolescenti è inoltre attuato ai sensi delle seguenti normative:

- L. n. 328/2000
- L. n. 184/1983
- L. n. 149/2001
- L. n. 173/2015
- L. n. 134/2021
- L.R. n. 11/2016

Art. 4 Principi e Finalità dell’intervento di Affidamento Familiare

1. L'intervento dell'Affidamento Familiare dei bambini è organizzato nel rispetto della Legge n. 184 del 04/05/1983, come modificata con la L. n. 149 del 28/03/2001 "Diritto del minore alla propria famiglia".
2. L'Affidamento Familiare è una forma di intervento ampia e duttile che consiste nell'aiutare e sostenere una famiglia che attraversa un periodo di difficoltà contingente al recupero delle capacità genitoriali assicurando nel contempo al bambino, attraverso il suo affidamento ad un altro nucleo familiare o ad una persona singola, relazioni positive, affetti e cure necessarie per un sano sviluppo. Per la sua natura l'Affidamento Familiare è da intendersi come un'azione di solidarietà da parte della comunità sociale nei confronti di un bambino momentaneamente privo di un ambiente idoneo.
3. Con l'Affidamento Familiare si intende perseguire la finalità di garantire al bambino il diritto di crescere all'interno di un nucleo familiare in grado di assicurargli uno sviluppo psicofisico e relazionale adeguato qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura. Nel contempo ci si prefigge di recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro.
4. Nell'Affidamento Familiare i vincoli affettivi tra bambino e famiglia di origine vengono mantenuti e sollecitati, poiché il fine dell'affidamento è il ricongiungimento familiare, se nell'interesse del bambino stesso. Tale mantenimento, deve essere garantito da un intervento multidisciplinare che tuteli sia il bambino che la famiglia di origine.
5. L'Affidamento Familiare intende essere sia strumento preventivo degli stati di cronico disagio familiare sia intervento evolutivo in situazioni di crisi, rappresentando in entrambi i casi l'opzione da privilegiare rispetto al collocamento del bambino presso le strutture residenziali.
6. L'Affidamento Familiare è un intervento di breve e medio periodo, non superiore ai 24.
7. L'Affidamento Familiare si articola in una pluralità di tipologie di intervento per fornire risposte adeguate ed appropriate ai differenti bisogni del bambino e della sua famiglia e tutte fanno riferimento alla stessa finalità della ricomposizione delle relazioni familiari del bambino o ragazzo con i suoi genitori.
8. Qualora il rientro nella famiglia di origine non sia possibile, l'Affidamento Familiare accompagna il ragazzo nel percorso verso l'autonomia personale e socio-economica, assicurandogli comunque la rielaborazione della propria esperienza familiare, mantenendo contatti e favorendo incontri periodici con i familiari, con gli affidatari e con quanti hanno accompagnato il ragazzo/a nel suo percorso, secondo modalità definite dal Tribunale per i Minorenni e/o dai Servizi Sociali, nel migliore interesse del bambino, così come stabilito dalla legge n. 173/2015.

Art. 5 Le Azioni Strategiche

1. La presente sezione del Protocollo Interprovinciale per l'Affidamento Familiare descrive dettagliatamente le azioni strategiche necessarie e preliminari per la costituzione e l'avvio, su tutto il territorio provinciale, degli interventi di Affidamento Familiare.

Art. 6 Il Tavolo Inter-distrettuale per l’Affidamento Familiare e la Solidarietà Familiare

1. Tutti i Distretti Socio-Sanitari della Provincia di Rieti, in collaborazione con i due Distretti Sanitari e l’Ufficio Scolastico Provinciale, costituiscono un “Tavolo Inter-distrettuale per l’Affidamento Familiare” deputato alla pianificazione e alla predisposizione delle condizioni strategiche che consentono la messa in opera degli interventi in favore delle famiglie affidatarie, delle famiglie di origine e dei bambini in situazione di vulnerabilità.

Art. 7 Gli Attori Istituzionali del Tavolo Inter-distrettuale per l’Affidamento Familiare

1. Gli Attori Istituzionali che partecipano al Tavolo sono:
 - a. I Responsabili/Coordinatori/Direttori o loro delegati dei Distretti Sociali degli Uffici di Piano
 - b. I Coordinatori dei Servizi Distrettuali per l’Affidamento Familiare e gli operatori che ne fanno parte;
 - c. I Direttori dei due Distretti Sanitari della Asl di Rieti o loro delegati;
 - d. I Rappresentanti incaricati dell’Ufficio Scolastico Provinciale;
 - e. Il Direttore o suo delegato del Consultorio Familiare della ASL di Rieti;
 - f. Il Direttore o suo delegato del TSMREE della ASL di Rieti;
2. Si prevede l’allargamento del Tavolo ad altri Servizi e/o Enti previa firma del Protocollo agli Enti gestori delle strutture di accoglienza e/o i responsabili del Terzo Settore che hanno un incarico relativo all’Affidamento Familiare o servizi affini, presso almeno uno dei Distretti Sociali della provincia di Rieti;

Art. 8 Termini e Modalità di collaborazione del Tavolo Inter-distrettuale per l’Affidamento Familiare

1. Il Tavolo Inter-distrettuale è convocato almeno due volte durante l’anno dal referente del tavolo inter- distrettuale individuato tra i cinque distretti a tale scopo. In caso di necessità il Tavolo può essere ulteriormente convocato.

Art. 9 Ruoli e Competenze degli Attori Istituzionali del Tavolo Inter-distrettuale

1. Gli attori Istituzionali di cui all’Art. 7 del presente Protocollo, definiscono il Piano Operativo Interdistrettuale per l’Affidamento Familiare a valenza provinciale.
2. Il Piano Operativo Inter-distrettuale per l’Affidamento Familiare contiene n. 3 sezioni come di seguito declinate:
 - a) **Definizione delle procedure operative socio-sanitarie dell’intervento con le famiglie di origine e con i bambini in tema di:**

- Definizione dei protocolli operativi e/o d'intervento condivisi tra Servizi Sociali e Sanitari circa le modalità di svolgimento dell'iter di valutazione delle famiglie di origine e dei bambini (predisposizione delle azioni necessarie e condivisione del progetto quadro).
- Definizione dei ruoli e dei compiti dell'equipe multiprofessionale di cui al successivo Art. 17.1

b) Definizione delle azioni strategiche territoriali per la realizzazione dell'intervento di Affidamento Familiare

- La definizione delle azioni e delle modalità di comunicazione, sensibilizzazione, promozione e reclutamento delle famiglie affidatarie in forma condivisa e omogenea su tutto il territorio provinciale.
- I criteri di identificazione e le modalità di coinvolgimento degli organismi del Terzo Settore e/o servizi affini e dell'associazionismo familiare che già operano sui singoli Distretti Sociali o che possono efficacemente lavorare in collaborazione con gli Enti Istituzionali in tema di Affidamento Familiare;

c) Definizione delle procedure di integrazione tra Servizi Sociali e Sanitari in tema di:

- valutazione delle famiglie affidatarie (quali attori svolgono la valutazione, con quali modalità e quali sono gli indicatori);
- azione costante di supporto alle famiglie affidatarie (gli attori coinvolti, le modalità, gli indicatori di monitoraggio e valutazione);
- condivisione di metodi e strumenti di valutazione;
- modalità di condivisione della BANCA DATI delle Famiglie Affidatarie e le modalità di accesso per tutti i Distretti Sociali;
- definizione dei protocolli operativi e/o protocolli d'intervento condivisi tra i Servizi Sociali e Sanitari circa le modalità di svolgimento dell'iter dell'Affidamento Familiare (predisposizione delle azioni necessarie e condivisione del Progetto di Affidamento Familiare).

Art. 10 Ruolo del Terzo Settore, delle formazioni sociali e dei cittadini

1. Ogni Distretto Sociale riconosce e valorizza un preciso spazio di collaborazione con il Terzo Settore e con l'associazionismo familiare; tale collaborazione può essere formalizzata anche attraverso specifici protocolli di intesa.
2. La legge n. 184/83, nell'affidare la titolarità della promozione e della gestione dell'Affidamento Familiare ai Servizi Sociali territoriali, prevede la possibilità della collaborazione tra questi, il Terzo Settore, le Reti e le Associazioni familiari.
3. Le principali attività declinabili nella collaborazione con il Terzo Settore e con l'associazionismo familiare rientrano nella definizione delle attività di informazione, sensibilizzazione, promozione e reclutamento delle famiglie affidatarie.
4. I rappresentanti del Terzo Settore partecipano al Tavolo Inter-distrettuale per l'Affidamento Familiare per la condivisione delle operazioni strategiche e la predisposizione del piano inter-distrettuale.
5. In caso di più enti del Terzo Settore, è necessario prevedere l'integrazione di tutti i responsabili del Terzo Settore per la condivisione degli obiettivi e delle attività ad essi affidate.

Sezione 3. Le Azioni strategiche dei Distretti Sociali

Art. 11 L'Ufficio di Piano

1. In coerenza con il più generale Piano Sociale di Zona, **l'Ufficio di Piano del Distretto Sociale** concorre al sostegno e alla predisposizione delle azioni strategiche attraverso:
 - La creazione del Servizio Distrettuale per l'Affidamento Familiare per il quale nomina il Coordinatore del Servizio di cui al successivo Art. 12.
 - Definisce il PIANO DISTRETTUALE per l'AFFIDAMENTO FAMILIARE, sentito il Coordinatore Servizio Distrettuale per l'Affidamento Familiare e anche in collaborazione con la ASL e il Terzo Settore, con l'associazionismo familiare, con gli Enti gestori delle strutture di accoglienza e con i rappresentanti di ogni Comune del Distretto.
 - Individua gli organismi del Terzo Settore disponibili ad operare sinergicamente con gli Enti Istituzionali in tema di Affidamento Familiare.
 - Sostiene economicamente tutti i Progetti di Affidamento Familiare, di tutte le tipologie, attraverso l'erogazione diretta del contributo economico alle famiglie affidatarie o assicurando ai Comuni il rimborso delle spese sostenute in relazione alla capienza del Fondo Regionale per l'Affidamento Familiare e in base alla previsione annuale dei bambini in Affidamento Familiare.
 - Provvede agli aspetti amministrativi, economici e rendicontativi dei progetti sostegno dell'Affidamento Familiare, quali sensibilizzazione, promozione, formazione delle famiglie affidatarie, ecc;
 - Prevede la predisposizione e l'approvazione di un Regolamento Distrettuale, contenente le modalità e i criteri per l'erogazione economica del contributo alle famiglie affidatarie o il rimborso economico ai Comuni o per l'applicazione delle forme miste.
 - Stipula le polizze assicurative di cui all'art. 23 del Regolamento Regionale n. 2 del 4 Marzo 2019.

Art. 12. I contributi economici all'Affidamento Familiare

1. Il Sostegno economico all'Affidamento Familiare è riconosciuto come forma di supporto alle aumentate esigenze del nucleo familiare affidatario derivanti dall'ingresso in famiglia del bambino affidato.
2. È prevista l'erogazione del sostegno economico a favore delle famiglie affidatarie da parte del Comune e del Distretto Sociale di residenza del bambino. Tale sostegno prescinde dal reddito della famiglia affidataria.
3. Gli importi del contributo economico alle famiglie affidatarie sono stabiliti dal Regolamento Regionale n. 2 del 4 Marzo 2019;
4. I contributi ordinari all'Affidamento Familiare possono essere erogati direttamente dal Distretto Sociale o dal Comune di residenza del bambino, fermo restando quanto disposto dalla DGR n. 501 del 2009, o in forma mista dal Comune e dal Distretto Sociale nelle modalità individuate dal Regolamento Distrettuale o da altro atto ugualmente rappresentativo ed in base alla capienza del Fondo Regionale.

Art. 13. Il Servizio Distrettuale per l'Affidamento Familiare

1. Per attuare gli interventi relativi all’Affidamento Familiare, ogni Distretto della Provincia di Rieti, si dota del Servizio Distrettuale per l’Affidamento Familiare.
2. Il Servizio Distrettuale per l’Affidamento Familiare è formato da personale possibilmente esclusivamente dedicato possibilmente assunto a tempo indeterminato.
3. Il Servizio Distrettuale per l’Affidamento Familiare è composto da:
 - un coordinatore scelto tra quelli dell’Ufficio di Piano che lo convoca e lo rappresenta;
 - un operatore del Servizio Minori, quest’ultimo possibilmente distinto dal Servizio Sociale operante nei Comuni del Distretto in ambito della tutela dei minori;
 - un operatore della ASL territorialmente competente.
4. Il Servizio Distrettuale per l’Affidamento Familiare istituisce un **Tavolo Distrettuale per l’Affidamento Familiare e la Solidarietà Familiare**, nominato e convocato dal Coordinatore del Servizio Distrettuale per l’Affidamento Familiare, composto da:
 - operatori del Servizio Minori dei Comuni afferenti al Distretto Sociale;
 - operatori rappresentanti delle Equipe Territoriali;
 - Insegnanti Funzione Strumentale, nominati dalla Scuola Referente per l’Inclusione dell’Ambito Scolastico di appartenenza;
 - operatori rappresentanti dell’U.O.C. Tutela della salute materno infantile (Consultorio Familiare e dell’adolescenza e T.S.M.R.E.E.) facenti parte delle Equipe Territoriali;
 - rappresentanti delle Associazioni Familiari e del Terzo Settore.

Art. 14. Compiti di programmazione gestione delle famiglie affidatarie e dell’intervento di Affidamento Familiare del Servizio Distrettuale per l’Affidamento Familiare

In relazione agli aspetti di **programmazione** è compito del servizio Distrettuale per l’Affidamento Familiare:

- predisporre la proposta di **PIANO DISTRETTUALE PER AFFIDAMENTO FAMILIARE** con la definizione dei ruoli dei diversi attori istituzionali in base alla specificità di ogni Distretto Sociale coerentemente con il PIANO INTERDISTRETTUALE PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE;
- valorizzare il raccordo funzionale con l’Associazionismo Familiare, il Terzo Settore, le equipe territoriali e altri attori del territorio per la realizzazione delle diverse attività a supporto dell’Affidamento Familiare;
- coordinare e monitorare le attività del Terzo Settore in base a quanto stabilito dal PIANO DISTRETTUALE e dal PIANO INTERDISTRETTUALE in tema di sensibilizzazione della cittadinanza, di solidarietà familiare, reclutamento delle famiglie affidatarie e, più in generale, la promozione della cultura dell’accoglienza;
- organizzare e orientare il miglioramento delle competenze delle Equipe Territoriali attraverso azioni formative, di accompagnamento e di supervisione degli operatori;
- fornire, in collaborazione con l’Ufficio di Piano, la documentazione statistica/finanziaria necessaria alla programmazione regionale e zonale;
- svolgere attività di analisi del contesto, con particolare riguardo alla mappatura del fabbisogno e delle risorse di accoglienza dei minorenni del territorio. Specifica attenzione è dedicata alla

lettura del bisogno di Affidamento Familiare;

- occuparsi della rendicontazione qualitativa dell'Affidamento Familiare;

In relazione alle **famiglie disponibili all'Affidamento Familiare** il Servizio Distrettuale per l'Affidamento Familiare si occupa di:

- pianificare, organizzare e coordinare i percorsi di conoscenza e formazione per le famiglie affidatarie che manifestano la loro disponibilità all'Affidamento Familiare verificando la loro situazione sociale, personale, familiare e le caratteristiche personali in collaborazione con la ASL territorialmente competente, se prevista nel piano distrettuale per l'Affidamento Familiare e in coerenza con il PIANO INTERDISTRETTUALE PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE;
- erogare i percorsi formativi alle famiglie affidatarie di concerto con la ASL territorialmente competente se espressamente previsto nel Piano Distrettuale per l'Affidamento Familiare e in relazione al Piano Interdistrettuale;
- coordinare le attività di supporto individuale e collettivo per il mantenimento delle famiglie affidatarie già inserite nella BANCA DATI DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE direttamente o indirettamente, avvalendosi della collaborazione dei professionisti;
- applicare le procedure per l'accesso alla BANCA DATI DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ed essere responsabile unico della sua gestione.

In relazione ai singoli **Progetti di Affidamento Familiare**, è compito del Servizio Distrettuale per l'Affidamento Familiare:

- fornire il supporto e la consulenza sui Progetti Quadro e sui Progetti di Affidamento Familiare al Servizio Sociale professionale o, se costituita, all'Equipe territoriale;
- comunicare al Servizio Sociale professionale e/o all'Equipe Territoriale, se costituita, la proposta di abbinamento tra bambino e famiglia affidataria;
- partecipare alla stesura del Progetto di Affidamento Familiare;
- partecipare al monitoraggio e alla valutazione delle attività previste nel progetto di Affidamento Familiare sulla base dei criteri e della strumentazione individuata nel Piano Interdistrettuale per l'Affidamento Familiare;
- effettuare il monitoraggio ed il sostegno dell'Affidamento Familiare in collaborazione con il Servizio Sociale professionale e/o con le Equipe Territoriali e la ASL territorialmente competente;
- seguire tutto l'iter processuale dell'Affidamento Familiare.

Art. 15. Gli attori coinvolti

1. Il Servizio Sociale professionale del Comune di residenza del bambino
2. Il Servizio Distrettuale per l'Affidamento Familiare
3. L'equipe multiprofessionale integrata

Art. 16. Titolarità delle funzioni in tema di Affidamento Familiare

Di seguito verranno dettagliate le titolarità dell'intervento di Affidamento Familiare e le competenze per ciascun Ente coinvolto sia in riferimento alla famiglia di origine, sia in riferimento alla famiglia affidataria.

✓ **Il Comune di residenza del minore**

1. Il Comune di residenza del minore, ovvero il Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità dell'intervento dei Servizi Sociali, è titolare delle funzioni amministrative e delle funzioni sociali rivolte ai minori ed alle loro famiglie;
2. L'Ente Locale che ha disposto l'Affidamento Familiare ne mantiene la titolarità anche se gli affidatari risiedono in altro Comune.

✓ **Il Servizio Sociale professionale del Comune di residenza del minore**

1. La legge 184/83 nonché l'Art. 122 delle Linee d'indirizzo per l'Affidamento Familiare 2024 affidano specifiche funzioni al Servizio Sociale Locale o del Comune di residenza del minore che sottendono la necessità che l'Ente Locale organizzi un sistema integrato di servizi capace di assolvere e sviluppare azioni specifiche per una piena realizzazione dell'Istituto dell'Affidamento Familiare in stretta collaborazione con le strutture scolastiche, ricreative, sanitarie e lavorative dove l'affidato è inserito.

Art. 17. I compiti del Servizio Sociale Locale o del Comune di residenza

- individuare le situazioni di crisi familiare, che pongono esigenze di cura alternative alla permanenza in famiglia dei figli di minore età, eventualmente affrontabili attraverso l'affidamento familiare;
- in caso di affidamento familiare consensuale dopo averne valutato l'opportunità può disporre autonomamente l'affidamento intra o extra familiare del minore anche in assenza di una disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente avendo cura di informarla subito dopo l'intervento di Affidamento Familiare e ne garantisce la regia;
- dispone gli affidamenti in emergenza/ponte secondo proprie valutazioni tecniche ed invia al Servizio Distrettuale per l'Affidamento Familiare, e per conoscenza al Comune, la richiesta del relativo contributo distrettuale di sostegno ai sensi dell'art. 21 del Regolamento sull'affidamento familiare della Regione Lazio N.2 del 4 Marzo 2019.
- realizza il Progetto Quadro in collaborazione con le strutture scolastiche, ricreative, sanitarie così come stabilito anche dagli artt. 6, 7 e 35 della Legge Regionale 10 agosto 2016, n.11;
- realizza e monitora il Progetto di Affidamento Familiare;
- attiva e cura le comunicazioni con l'Autorità Giudiziaria competente;
- richiede la convocazione dell'equipe territoriale multiprofessionale, se costituita, in relazione alla famiglia di origine;
- richiede la collaborazione al Servizio Distrettuale per l'Affidamento Familiare nel caso in cui si configuri la necessità di disporre o attuare l'intervento di Affidamento Familiare;
- attiva il Servizio Distrettuale per l'Affidamento Familiare per l'individuazione della famiglia affidataria più adeguata al bambino;

Art. 18. Il Responsabile dei Servizi Sociali

- Deve essere informato delle situazioni che richiedono la predisposizione di un progetto di

Affidamento Familiare e dei collocamenti in Affidamento Familiare di emergenza/ponte disposti dal Servizio Sociale Professionale;

- assume la relazione tecnica del Servizio Sociale professionale e del Servizio per l’Affidamento Familiare Distrettuale in cui vengono indicate le somme relative al contributo economico da erogare alla famiglia secondo le modalità stabilite dal regolamento sull’affidamento familiare di ogni distretto e ne assume il relativo atto di impegno e liquidazione periodica;
- riceve dal Servizio Sociale professionale tutte le comunicazioni e tutte le relazioni di valutazione e monitoraggio dell’andamento del Progetto Quadro e del Progetto di Affidamento Familiare connesso.

Art. 19 Le Equipe Territoriali integrate

1. Le Equipe Territoriali integrate sono équipe formate da operatori del Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza del minore, dal Servizio Distrettuale per l’Affidamento Familiare, dagli operatori dei servizi ASL, dagli operatori della scuola, da educatori e da operatori di altri servizi coinvolti nel caso.

Art. 20 Compiti delle Equipe Territoriali

- Effettuare la valutazione sociale delle competenze genitoriali della famiglia di origine, del bambino e del contesto familiare;
- predisporre il Progetto Quadro ed il Progetto di Affidamento Familiare (ex art. 4, comma 3, L.149/01) in collaborazione con il Servizio Distrettuale per l’Affidamento Familiare;
- inviare la comunicazione di avvio dell’Affidamento Familiare al Servizio Distrettuale per l’Affidamento Familiare e al Comune di residenza per le attività di competenza;
- curare le comunicazioni con l’Autorità Giudiziaria competente;
- predisporre ed attuare gli interventi previsti nel Progetto Quadro e nel Progetto di Affido anche in collaborazione con il Servizio Distrettuale per l’Affidamento Familiare;
- curare la conclusione del progetto di affidamento e i successivi interventi utili e/o necessari;
- fornire al Servizio Distrettuale per l’Affidamento Familiare una relazione almeno semestrale sull’andamento dell’Affidamento Familiare anche ai fini di aggiornamento della Banca Dati Distrettuale;
- coadiuvare il Servizio Distrettuale per l’Affidamento Familiare nell’elaborazione delle scelte strategiche e nel reperimento dei dati ad esse necessari per la programmazione e nella realizzazione delle attività di sua competenza.

Art. 21 Ruoli e competenze della Azienda Sanitaria Locale nelle Equipe Territoriali

In riferimento alla famiglia di origine

1. E’ compito della ASL prevedere e fornire ai Distretti Sociali la nomina di un referente per ogni distretto che entra a far parte dell’équipe territoriale il quale avrà il compito di:
 - a. partecipare alla riunione dell’Equipe Territoriale indetta dal Servizio Sociale professionale del Comune o dei comuni;
 - b. partecipare alla valutazione sociale e socio-sanitaria della famiglia di origine e del bambino

individuando, in collaborazione con l'équipe territoriale del Servizio Sociale professionale, i Servizi deputati allo svolgimento delle valutazioni di natura socio-sanitaria di cui all'Art. 17 del presente protocollo;

- c. attivare i Servizi Specialistici deputati alla valutazione di cui al punto e) dell'Art. 25;
- d. partecipare alla stesura del Progetto Quadro e del Progetto di Affidamento Familiare e lo sottoscrive;
- e. reperire la documentazione necessaria per l'attivazione delle procedure atte alla presa in carico della famiglia di origine e/o del bambino presso i Servizi e i Dipartimenti più adatti;
- f. condividere l'esito delle valutazioni socio-sanitarie con l'Equipe Territoriale e inviare al Servizio Sociale Professionale;

In riferimento alla famiglia affidataria è compito del Distretto dell'Azienda Sanitaria Locale:

- a) Ove previsto nei PIANI DISTRETTUALI per l'AFFIDAMENTO FAMILIARE, gli operatori della ASL informano le famiglie disponibili all'Affidamento Familiare.
- b) Formano, in collaborazione con il Servizio Distrettuale per l'Affidamento Familiare, le famiglie affidatarie disponibili all'Affidamento Familiare.
- c) Valutano, in collaborazione con il Servizio Distrettuale per l'Affidamento Familiare, le famiglie affidatarie sia intra che extra familiare, se richiesto o ritenuto necessario;
- d) Partecipano alle attività di supporto individuale e collettivo per il mantenimento della disponibilità delle famiglie affidatarie già inserite nella BANCA DATI delle famiglie affidatarie direttamente o indirettamente avvalendosi della collaborazione dei professionisti.
- e) Partecipano alla stesura del Progetto di Affidamento Familiare.
- f) Concorrono alla realizzazione degli interventi definiti nel Progetto di Affidamento Familiare e ne condividono gli esiti con il Servizio Distrettuale per l'Affidamento Familiare e con il Servizio Sociale professionale;
- g) I competenti servizi sanitari specialistici (Neuropsichiatria infantile, Servizi per le Dipendenze, Dipartimento di Salute Mentale, ...) collaborano su specifiche problematiche di cura e riabilitazione del bambino in Affidamento Familiare e/o della sua famiglia di origine (Raccomandazione 124.3).

Art. 22. Beneficiari

- 1. Possono beneficiare dell'intervento di Affidamento Familiare i minori da 0 a 18 anni, oppure fino ai 21 anni a seguito di provvedimento del Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'art. 25, art. 25 bis e art. 26 del R.D. 1404/1934 e ss.mm.ii., che si trovano in stato di assenza, carenza e/o inadeguatezza di cure familiari.
- 2. Possono beneficiare dell'intervento di Affidamento Familiare anche i nuclei familiari mono genitoriali e non, che necessitino di un periodo di tempo e di sostegno per sviluppare le competenze socio-relazionali necessarie per la vita in autonomia.
- 3. Il minore che abbia compiuto 12 anni, e anche di età inferiore in relazione alle sue capacità di discernimento, ha diritto ad essere informato e ad esprimere la propria opinione in merito alle procedure che lo coinvolgono.

Art. 23. Tipologie di Affidamento Familiare

- 1. L'istituto dell'Affidamento Familiare, è centrato sul rispetto dei diritti del bambino e dei suoi bisogni, rappresenta, pertanto, una categoria eterogenea di situazioni di fatto. Secondo la normativa vigente

può essere categorizzato:

a. Secondo lo status giuridico:

- consensuale, disposto dal Comune in attuazione dell'art. 4 della legge n.184/83 e sue modifiche previste dalla Legge 149/ 2001, previo consenso dei genitori o del tutore. Il provvedimento di Affidamento Familiare, qualora il minore non sia affidato a parente entro il IV° grado, viene sempre inviato per la ratifica al Giudice Tutelare;
- giudiziale, disposto in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni che si avvale dei Servizi Sociali del Comune per la sua attuazione e vigilanza.

b. Secondo le tipologie di collocamento:

- eterofamiliare: quando il minore viene collocato al di fuori della sua famiglia d'origine;
- intrafamiliare: quando il minore viene collocato presso parenti entro il 4° grado.

c. Secondo il tempo e la durata:

- residenziale: quando il minore vive stabilmente con gli affidatari;
- diurno: quando il minore trascorre parte della giornata con gli affidatari e la sera ritorna nella sua famiglia d'origine;
- parziale: quando il bambino trascorre solo un periodo di tempo dell'anno definito (es. fine settimana, mesi estivi) con gli affidatari;
- di emergenza/ponte: quando il minore viene collocato in via d'urgenza in una famiglia affidataria il tempo necessario per predisporre Piano personalizzato di assistenza ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionali n. 11/2016;

d. In situazioni di particolare complessità:

- quando il bambino, a causa di speciali bisogni di accudimento/educativi (a titolo esemplificativo MSNA, adolescenti, bambini con disabilità) deve essere collocato in un nucleo familiare a cui vengono richieste particolari competenze educative e di tempo;
- in caso di nucleo mono genitoriale: quando il bambino viene accolto con il genitore in abitazione autonoma presso o nella stessa abitazione di una famiglia di sostegno. Questa modalità di intervento ha la finalità rinforzare le competenze genitoriali e l'accompagnamento verso un percorso di autonomia;
- in caso di accompagnamento all'autonomia di neo-maggiorenni in uscita da percorsi di Affidamento Familiare o di accoglienza in strutture o case famiglie.
- Particolare attenzione nei casi di bambini 0-36 mesi; nell'affidamento di minorenni orfani di crimini domestici; nell'affidamento culturale e per la realizzazione di accoglienze in famiglia di nuclei genitore bambino.

Il Servizio per l'Affidamento Familiare Distrettuale può sperimentare, adottando specifici atti di regolamentazione, tipologie innovative di affidamento quali, a titolo esemplificativo, l'affidamento di un bambino o ragazzo ad una famiglia affidataria appartenente ad una rete di famiglie "famiglie d'appoggio", qualora si ritenga che tali tipologie possano contribuire all'accoglienza familiare di bambini in situazioni particolarmente complesse.

Art. 24. Il Progetto Quadro e Progetto di Affidamento Familiare

Il Progetto Quadro

1. Costituisce l'insieme coordinato e integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi in favore della famiglia di origine, finalizzati a promuovere il benessere e a rimuovere la situazione di rischio o di pregiudizio. Esso indica in particolare:
 - la descrizione della famiglia nei suoi aspetti di risorse e criticità
 - gli obiettivi da raggiungere;

- la tipologia e l'intensità degli interventi sociali, sanitari ed educativi;
 - le prestazioni erogate (prevedendone la cadenza, la continuità, la durata);
 - le figure professionali coinvolte negli interventi;
 - l'indicazione di un responsabile della gestione coordinata degli interventi (Case Manager)
 - le modalità e i parametri di valutazione degli interventi sociali, sanitari ed educativi;
2. Come definito al precedente comma, il Progetto Quadro rappresenta il Piano personalizzato di assistenza (PAI) in favore del nucleo familiare di origine del minore all'interno del quale, l'intervento di Affidamento Familiare ed il relativo progetto, costituiscono gli interventi di sostegno e cura sia del minore che del nucleo familiare d'origine.
 3. Il Progetto Quadro è stabilito dal Servizio Sociale con la partecipazione attiva della famiglia del bambino ove pertinente e/o del Tutore se nominato e si avvale della stretta collaborazione dei professionisti coinvolti dell'area sanitaria (TSRMEE, Consultorio Familiare, CSM, SERD, ecc), dell'area educativa, della società civile (Terzo Settore) che a vario titolo risultano necessariamente coinvolti in risposta ai bisogni del bambino e del nucleo familiare di origine.
 4. La formulazione del Progetto Quadro (PAI) avviene attraverso l'individuazione, da parte del Servizio Sociale professionale titolare del caso, di una riunione di équipe multidisciplinare appositamente costituita per ogni singolo caso. La richiesta di riunione di équipe avviene tramite mail o pec direttamente ai singoli Servizi/ Dipartimenti/professionisti coinvolti o da coinvolgere. Laddove si indicasse l'avvio della procedura di affidamento del minore è auspicabile una valutazione congiunta da parte dell'équipe multiprofessionale integrata.

Art. 25 Il Progetto di Affidamento Familiare

1. Il Progetto di Affidamento Familiare è parte integrante ma distinta del Progetto Quadro, rappresentando infatti l'insieme degli interventi necessari alla tutela, al benessere, al sostegno del bambino e della sua famiglia di origine.
2. Il Progetto di Affidamento Familiare contiene:
 - l'analisi del contesto che ha determinato l'affidamento;
 - finalità generale ed obiettivi specifici (sociali, pedagogici, psicologici ed educativi) rispetto all'equilibrata crescita del minore;
 - la data di inizio e la presumibile durata dell'Affidamento Familiare;
 - il professionista responsabile del progetto di Affidamento Familiare del bambino e della vigilanza/ controllo e monitoraggio ai sensi dell'Art. 4 della L 149/01;
 - gli impegni degli attori coinvolti (obiettivi del nucleo familiare di origine, degli affidatari, del bambino)
 - i tempi previsti e la scansione delle diverse fasi dell'affidamento;
- le modalità di rapporto tra minore e la famiglia d'origine e tra la famiglia d'origine e la famiglia affidataria ove possibile;
- le forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzata all'inclusione e al benessere del bambino/ragazzo a scuola

- i professionisti coinvolti a vario titolo nel sostegno psicologico, sociale, educativo del minore, della famiglia d'origine e alla famiglia affidataria;
 - il monitoraggio dell'andamento dell'affidamento (modalità, criteri, cadenza);
 - le condizioni che possono consentire il rientro del minore nella famiglia d'origine
 - l'organizzazione e predisposizione di attività/incontri per la continuità degli affetti.
3. Il Progetto di Affidamento Familiare è costruito assicurando la massima condivisione e co-costruzione tra tutti i professionisti coinvolti.
 4. In caso di affidamento consensuale, il Progetto di Affidamento Familiare viene firmato sempre dalla famiglia affidataria e dai servizi coinvolti nella sua predisposizione, dalla famiglia d'origine e laddove possibile dal bambino.
 5. In caso di affidamento giudiziale invece, il Progetto di Affidamento Familiare viene disposto dall'Autorità Giudiziaria competente e può anche non essere firmato dalla famiglia di origine, fermo restando la sottoscrizione di tutti gli altri attori coinvolti di cui al precedente comma.
 6. Tuttavia anche nel caso di Affidamento giudiziale è raccomandato di mettere in atto tutte le forme di intervento volte all'elaborazione dell'accettazione dell'affidamento da parte di membri della famiglia d'origine che potranno firmarlo anche in un secondo momento, proponendo eventuali integrazioni/modifiche ritenute utili da tutti gli attori coinvolti.
 7. Costituiscono parte integrante del presente Regolamento gli schemi di Progetto Quadro Allegato A e Progetto di Affidamento Familiare Allegato B.

Art. 26. Durata dell'Affidamento Familiare

1. L'Affidamento Familiare ha una durata massima di 24 mesi (L. 134/2021 c.d. L. Cartabia). Nel caso in cui la famiglia di origine non avesse raggiunto gli obiettivi atti al reinserimento del minore entro la durata massima di 24 mesi, il Servizio Sociale professionale titolare del caso, eventualmente in collaborazione con l'équipe già costituitasi precedentemente di cui al Art. 7, Comma 3, deve necessariamente fare istanza alla competente Autorità Giudiziaria entro i 6 mesi precedenti la scadenza dei 24 mesi. Al fine di consentire a quest'ultima la disamina degli atti, l'eventuale proroga dell'Affidamento Familiare o la determinazione di altri interventi.
2. L'affidamento di emergenza/ponte ha la durata massima di due mesi al termine dei quali il progetto di affidamento si chiude o viene convertito in Affidamento Familiare residenziale o diurno.

Art. 27. Cessazione dell'Affidamento Familiare

1. L'Affidamento Familiare cessa automaticamente allo scadere di due anni (L. 134/2021) salvo ulteriori e aggiuntive disposizioni da parte della competente Autorità Giudiziaria come riportato nell'Art. 8 comma 1, oppure al raggiungimento della maggiore età se non interviene proroga fino al 21° anno di età del Tribunale per i Minorenni, ai sensi degli Art. 25, art. 25 bis, art. 26 del R.D. 1404/1934.

Art. 28. Diritti del bambino

Il bambino ha il diritto di:

- essere adeguatamente preparato, ascoltato e supportato anche a livello psicologico ai fini della predisposizione del Progetto Quadro e del Progetto di Affidamento Familiare che lo riguardano;
- avere le informazioni necessarie alla comprensione del progetto che lo riguarda;
- mantenere i rapporti con la propria famiglia d'origine ove non vi sia controindicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria e/o da parte del Servizio Sociale professionale titolare del caso e nelle modalità da questa/e indicate;
- mantenere i rapporti con la famiglia affidataria, anche a conclusione del progetto di affidamento, ove sia nel maggior interesse del bambino.
- Essere adeguatamente supportato anche a livello psicologico a conclusione dell'intervento di Affidamento Familiare;

Art. 29. Gli affidatari

1. Gli affidatari possono essere, come previsto dalla vigente normativa, coppie e persone singole, con figli e senza figli.
2. Gli affidatari sono individuati tra coloro che si sono dichiarati disponibili a:
 - partecipare alle attività di informazione e formazione specifica sul tema dell'Affidamento Familiare;
 - sottoporsi, qualora ritenuto necessario alle valutazioni socio-sanitarie; quest'ultime con particolare riferimento agli affidamenti intra-familiari;
 - rapportarsi attivamente con i servizi socio-sanitari e a partecipare al progetto di Affidamento Familiare ideato in favore del bambino;
 - disponibilità a rapportarsi con la famiglia di origine;
 - favorire il rientro del bambino nella sua famiglia di origine secondo gli obiettivi definiti nel Progetto di Affidamento Familiare e, ove presente, dall'Autorità Giudiziaria impegnandosi a mantenere, se positive, le relazioni affettive maturate durante l'affidamento;
 - partecipare agli interventi di sostegno previsti per il mantenimento del buon andamento dell'Affidamento Familiare e/o a quelli previsti nel Progetto di Affidamento Familiare;
 - promuovere e partecipare attivamente alla realizzazione di un sano sviluppo psico-fisico del bambino o del ragazzo, assicurandone il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e la cura delle relazioni affettive, provvedendo anche autonomamente alle necessità di prevenzione e cura della salute;
 - presentare, se richiesto dagli operatori, il casellario giudiziario relativo a condanne penali passate in giudicato e/o ai carichi pendenti. Qualora si accerti la presenza di precedenti penali o carichi pendenti, gli operatori valuteranno l'eventuale incompatibilità tra il reato commesso e il percorso di Affidamento Familiare.
3. Gli affidatari sono individuati inoltre accertando la presenza dei seguenti requisiti fondamentali:
 - capacità di instaurare un valido rapporto educativo, affettivo e materiale con i bambini;
 - disporre di una personalità matura, equilibrata e flessibile;
 - disponibilità di una abitazione con caratteristiche idonee ai bisogni dell'affidato;
 - integrazione della famiglia nel contesto sociale di appartenenza e disponibilità di una rete di supporto sociale su cui contare;
 - consapevolezza della temporaneità dell'affidamento e del coinvolgimento emotivo/ affettivo che ne deriva;

- accettazione e comprensione delle esigenze del minore, della sua storia e del suo nucleo familiare;
 - età e stato di salute sufficientemente adeguati al minore da affidare;
 - preferibile presenza di figli minori e loro orientamento all'affido;
 - solidarietà nei confronti di persone appartenenti a contesti sociali, culturali, etnie diversi.
4. Il numero dei minori affidati presso la stessa famiglia, con o senza figli, o persona singola non può superare le due unità, salvo il caso di più fratelli, per i quali si evita, laddove sia possibile ed opportuno, la separazione. Tale limitazione è posta nell'interesse dei minori a godere di attenzioni personalizzate ed equivalentemente valide a confronto di altri figli da parte degli affidatari.

Art. 30. Obblighi, diritti ed impegni degli affidatari in caso di attivazione dell'intervento di Affidamento Familiare

1. L'affidatario ha diritto a:

- ricevere la formazione specifica sull'Affidamento Familiare;
- conoscere la situazione del minore ed il Progetto Quadro che lo riguarda per poter valutare la sua disponibilità all'accoglienza;
- richiedere l'ascolto e il coinvolgimento anche dei figli conviventi della coppia affidataria;
- concorrere alla predisposizione del Progetto di Affidamento Familiare;
- mantenere gli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e sanitaria usufruendo, se necessario, del supporto per le procedure istituzionali e/o burocratiche, dei servizi istituzionalmente competenti;
- essere tutelati nella propria sfera di riservatezza;
- ricevere il sostegno economico per l'Affidamento Familiare di cui all'art. 21 del presente Regolamento e ad avere un sostegno individuale e/o di gruppo per tutto il tempo dell'affidamento;
- essere ascoltati dal Tribunale per i Minorenni per tutte le decisioni che riguardano il bambino loro affidato e poter presentare memorie scritte al riguardo se costituiti nel procedimento giudiziario.

Nel caso di affidamento in emergenza/ponte, la famiglia affidataria firma per accettazione la disposizione di collocamento provvisorio redatta dal Servizio Sociale.

2. L'affidatario ha il dovere di:

- accogliere presso di sé il minore e provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del bambino affidato nel rispetto della sua identità culturale, sociale e religiosa, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. o delle indicazioni del tutore ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante;
- esercitare i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie come previsto dall'art. 5, comma 1 della legge 184/83 in caso di affidamento consensuale o su delega del Tutore in caso di Affidamento giudiziale;
- mantenere, in collaborazione con gli operatori del Servizio Distrettuale per l'affidamento e dell'equipe territoriale, rapporti con la famiglia d'origine del bambino, tenendo conto delle modalità disposte con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che ha emesso il Provvedimento di affidamento;

- partecipare alle fasi di programmazione sostegno e verifica del progetto di affidamento anche assicurando un'attenta osservazione dell'evoluzione del bambino in affido, con particolare riguardo alle condizioni affettive, fisiche ed intellettive, favorendo la socializzazione ed i rapporti con i suoi contesti di vita ed informare tempestivamente il servizio referente;
- assicurare la massima riservatezza e discrezione circa la situazione del minore in affido e della famiglia di origine;
- prendere i necessari e urgenti provvedimenti, in caso di pericolo della persona accolta e darne immediata comunicazione al Servizio Sociale e al Tutore laddove nominato;
- mantenere sistematico rapporto con gli operatori che seguono l'affido, informandoli di ogni difficoltà di eventuali problemi di salute del minore e fornendo tutte le notizie utili a concordare le scelte da praticare per la buona riuscita dell'affidamento;
- partecipare a tutte le attività previste per il sostegno sia individuale che di gruppo.

3. L'affidatario si impegna inoltre a:

- partecipare agli incontri di informazione, formazione e aggiornamento nonché agli incontri di sostegno psicologico e sociale, individuali e/o di gruppo, organizzati dal Servizio Sociale e dalla ASL per quanto di competenza;
 - assicurare rapporti con il Tutore o con il Tutore volontario;
 - rendersi disponibili, in caso di rinuncia, ad accogliere il minore per il tempo necessario al Servizio Sociale per individuare un'altra collocazione.
4. Per quanto riguarda i diritti relativi agli assegni familiari, prestazioni previdenziali, astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, permessi per malattia ecc., si rimanda a quanto previsto dalla normativa in vigore.

Art. 31. La famiglia d'origine. Obblighi, diritti ed impegni

1. La famiglia del bambino è soggetto dell'intervento di Affidamento Familiare affinché possa superare le condizioni che hanno portato all'allontanamento del bambino, favorendo il suo rientro nel nucleo nel più breve tempo possibile. Il sostegno alla famiglia d'origine fa parte integrante del Progetto Quadro e del Progetto di affidamento.
2. La famiglia d'origine ha diritto a:
 - conoscere le finalità generali dell'Affidamento Familiare, le informazioni essenziali relative all'affidatario e a farne la conoscenza, salvo diversa disposizione del tutore e/o dell'Autorità Giudiziaria;
 - partecipare alle diverse fasi di programmazione e verifica dell'intervento di Affidamento Familiare;
 - avere informazioni riguardanti il minore e a mantenere con lui un significativo rapporto;
 - effettuare le scelte di straordinaria amministrazione che riguardano il minore, salvo diversa disposizione del Tutore e/o dell'Autorità Giudiziaria competente;
 - usufruire del sostegno e degli interventi dei Servizi Sociali e dei servizi specialistici competenti;
 - essere tutelati nella propria sfera di riservatezza.
3. La famiglia d'origine ha il dovere di:
 - partecipare alle diverse fasi di programmazione e verifica dell'intervento di Affidamento Familiare, a concordare con gli operatori le modalità, gli orari, la durata degli incontri con il minore nel rispetto delle proprie esigenze, delle esigenze del minore e della famiglia affidataria, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria;
 - in caso di affidamento consensuale, a firmare il Progetto di Affidamento Familiare e a rispettare gli accordi presi;

- in caso di affidamento giudiziario, a rispettare le prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia affidataria;
- mantenere ed incrementare validi rapporti con l’affidatario, secondo le indicazioni date dal Servizio Sociale, dal Tutore e dall’Autorità Giudiziaria;
- partecipare all’educazione e al mantenimento del figlio affidato in base alle proprie disponibilità, concordandolo all’interno del Progetto di Affidamento Familiare che lo riguarda;
- mantenere un sistematico rapporto con gli operatori che seguono l’affido, informandoli di ogni difficoltà e fornendo tutte le notizie utili a concordare le scelte da praticare per la buona riuscita dell’affidamento;
 - favorire il rientro del minore in famiglia in sintonia con il progetto del Servizio Sociale e dell’Autorità Giudiziaria.

Art. 32 Termini e condizioni

1. Il presente Protocollo Interdistrettuale Provinciale per l’Affidamento Familiare e la solidarietà familiare si applica a tutti i Distretti Sociali e Sanitari della provincia di Rieti.
2. Entro 3 mesi ogni ambito territoriale, la ASL e l’USP (Ufficio Scolastico Provinciale) procedono all’approvazione del presente Regolamento. Inoltre approvano il Protocollo di Intervento comprensivo delle procedure, dei metodi e dei ruoli che permettono la piena attuazione del Regolamento stesso e l’adeguato sviluppo dell’Affidamento e della Solidarietà Familiare sul territorio. Il Protocollo di Intervento rappresenta lo strumento di gestione dei processi organizzativi e attuativi ed è corredato dalla specifica modulistica. I documenti possono essere aggiornati periodicamente a seguito del lavoro del tavolo interdistrettuale per l’Affidamento Familiare.

Art. 33 Norme Finali

1. Il presente Regolamento ha validità immediata, dal giorno della sua approvazione.
2. Responsabile dell’attuazione del Regolamento è l’Ufficio di Piano, nella persona del suo coordinatore pro tempore.
3. Per quanto in esso non previsto si rimanda alle specifiche indicazioni contenute nelle norme regionali e nazionali in materia.

Protocollo d'intervento in caso di Affidamento Familiare.

Competenze e responsabilità

1. il Servizio Sociale Comunale valuta l'opportunità di un progetto di Affidamento Familiare, avendo individuato le situazioni di crisi familiare che richiedono particolari esigenze di cura per i bambini. Il servizio monitora l'andamento di azioni ed interventi già attivati a sostegno della genitorialità per interventi di prevenzione del rischio di allontanamento dei bambini dal proprio nucleo familiare. Qualora ne sia valutata l'eventuale inefficacia prende in considerazione misure alternative alla permanenza in famiglia dei figli, eventualmente affrontabili attraverso l'affido
2. Coinvolge il Servizio Distrettuale per l'Affidamento Familiare e crea una Équipe specifica per il singolo caso composta dal Servizio Sociale Territoriale e dal Servizio Distrettuale
3. il Servizio Distrettuale per l'Affidamento Familiare effettua una analisi della documentazione a disposizione: Progetto Quadro, Relazioni, Decreti
4. L'Équipe (SS+SD) valuta la partecipazione di altri operatori da coinvolgere nell'équipe in relazione ai bisogni del bambino: ASL, Scuola, Educatore, Altri servizi coinvolti per adulti e bambini
5. valutazione di idoneità al progetto d'affido - Avvio procedura di Abbinamento
6. attivazione del Consultorio/TMREE dell'Azienda Sanitaria Locale per la valutazione delle competenze genitoriali
7. valutazione delle competenze genitoriali
8. relazione sulle competenze genitoriali
9. coinvolgimento della famiglia d'origine nel progetto di affido, ascolto del minore che ha compiuto gli anni dodici o di età inferiore, e sottoscrizione del consenso (in caso di affido consensuale)
10. accettazione del progetto d'affido consensuale da parte della famiglia d'origine
11. Stesura del progetto d'affido, con la definizione delle motivazioni, dei tempi degli interventi e degli obiettivi realisticamente perseguibili per la modifica delle situazioni critiche all'interno delle famiglie di origine, sentito il SMREE
12. attivazione dell'Ufficio Distrettuale per l'Affidamento Familiare per il reperimento di idonea famiglia affidataria
13. individuazione delle caratteristiche necessarie per l'abbinamento
14. individuazione di idonea famiglia affidataria
15. condivisione con la famiglia affidataria delle informazioni sulla situazione giuridica del minore e degli elementi utili e necessari alla cura e all'educazione del minore verifica della reale motivazione
16. colloqui con la famiglia affidataria e suo coinvolgimento nella stesura del progetto d'affido
17. stesura della versione definitiva del progetto d'affido; invio al TM del Progetto di Affidamento Familiare
18. presentazione del progetto d'affido al Giudice Tutelare competente per territorio che lo renderà esecutivo con proprio decreto
19. Avvio dell'Affidamento Familiare in Equipe S.S. Territoriale + S. Distrettuale
20. Attivazione interventi di supporto all'Affidamento Familiare (Sostegno individuale, di gruppo, economico, Assicurazione)

Monitoraggio dell'Affidamento Familiare e relazioni semestrali al Giudice (Tribunale per i Minorenni o Ordinario).

